

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FLERES)

Roma, 8 febbraio 2012

Osservazioni sugli atti:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la strumento di assistenza preadesione (COM(2011) 838)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011) 842)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011) 843)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011) 844)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011) 845)

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2011) 838, 839, 840, 842, 843, 844 e 845,

considerato che essi costituiscono un unico pacchetto – unitamente alla proposta che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (COM(2011) 841) non sottoposta a parere di sussidiarietà – con il quale vengono modificati gli strumenti di azione esterna dell'Unione al fine di adattarli al nuovo scenario internazionale, semplificarli e renderli più efficaci e incisivi, favorendone il coordinamento all'interno di un disegno unico;

considerato che il pacchetto sugli strumenti di azione esterna si colloca nel nuovo quadro pluriennale 2014-2020, all'interno del quale ne è già stata stabilita la dotazione finanziaria complessiva, nonché la ripartizione interna della stessa;

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

tenuto conto che il pacchetto consta di un regolamento trasversale, che stabilisce norme e procedure comuni per tutti gli strumenti di azione esterna, e da sette regolamenti specifici, di cui quattro relativi agli strumenti “geografici” (cooperazione allo sviluppo, vicinato, preadesione e partenariato con Paesi terzi) e tre “tematici” (stabilità, democrazia e diritti umani, sicurezza nucleare);

tenuto conto che il pacchetto è stato preceduto da una consultazione pubblica sugli strumenti di azione esterna dell’Unione, dalla quale è emersa una valutazione globalmente positiva degli stessi, del loro impatto e del valore aggiunto che sono stati in grado di creare nel precedente periodo di programmazione pluriennale, ma anche l’esigenza di una loro semplificazione e di un loro adeguamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle proposte è correttamente individuata all’interno della Parte V (Azione esterna dell’Unione) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con particolare riferimento agli articoli 209 (cooperazione allo sviluppo) e 212 (cooperazione economica, finanziaria e tecnica con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo), nonché, per gli aspetti connessi alla politica commerciale, all’articolo 207;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto i relativi strumenti di azione si propongono come complementari alle politiche degli Stati membri, rispetto alle quali non configurano alcun vincolo, limitandosi ad auspicare forme di coordinamento;

le proposte appaiono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto le misure previste sono congrue agli obiettivi che esse intendono perseguire;

nel merito, si sottolinea in primo luogo come tutte le proposte di regolamento si collochino sostanzialmente in continuità con gli strumenti di azione esterna già esistenti, rispetto ai quali si limitano a rimodulare di volta in volta la portata geografica o tematica degli interventi per tenere conto delle mutazioni negli scenari geopolitici, delle evoluzioni nell’economia globale e degli effetti della crisi finanziaria mondiale, e a introdurre nuove modalità di intervento e nuovi finanziamenti, che garantiscano un maggior grado di flessibilità.

Per quanto concerne la ripartizione dei fondi tra i vari strumenti, essa appare nel complesso equilibrata, anche se le recenti evoluzioni politiche nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e la necessità di assecondare e sostenere i difficili processi di democratizzazione in corso dovrebbero indurre a un ulteriore rafforzamento dello strumento di vicinato.

Particolarmente apprezzabile, per quanto attiene allo strumento per la cooperazione allo sviluppo, appare la decisione di estenderne la portata ai Paesi dell’Africa e a ridisegnarne le priorità sulla base del reddito nazionale lordo, escludendo o collocando in secondo piano i Paesi che abbiano già raggiunto un livello di sviluppo accettabile. In tale prospettiva, il rafforzamento e la migliore strutturazione dello strumento per la cooperazione con i Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo, e la forte attenzione verso le cosiddette economie emergenti, rappresenta un’integrazione assolutamente necessaria, e che andrà ulteriormente incrementata in prospettiva futura.

Va altresì accolta con favore la previsione di un dialogo strutturato e costante degli organismi dell'Unione europea con i Paesi in preadesione, che consenta a questi ultimi, con particolare riferimento all'*acquis* comunitario, di adattare anticipatamente le proprie strutture e la propria normativa alla costante evoluzione della legislazione UE sul mercato interno.

Per quanto concerne gli strumenti tematici, e in particolare lo strumento per la democrazia e i diritti umani e lo strumento di stabilità, si esprime l'auspicio che venga garantita la loro complementarietà rispetto alle azioni di partenariato poste in essere mediante i quattro strumenti geografici, onde evitare contrasti o sovrapposizioni.

Merita infine un'osservazione a parte il rafforzamento, all'interno dell'intero pacchetto, delle condizionalità relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei partner. Si tratta, evidentemente, di una misura condivisibile, che tuttavia dovrebbe essere commisurata al diverso "livello di partenza" dei singoli Paesi destinatari dell'azione esterna, e soprattutto dovrebbe essere oggetto di un continuo dialogo e negoziato bilaterale, attento ai progressi realizzati, in modo da esaltare il valore di stimolo delle condizionalità più che non l'eventuale portata punitiva.

Salvatore Fleres